

CONTENZIOSO

Per la validità della notifica l'ufficio deve produrre i CAD

di **Luigi Ferrajoli**

È condizione imprescindibile per il perfezionamento della notifica la spedizione **delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito** (ossia i c.d. **CAD**) nel caso in cui, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, l'agente postale non possa consegnare il piego per **temporanea assenza** del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di persone idonee a ricevere la notifica. Infatti, è solo dall'invio del CAD che decorre **il termine di dieci giorni** necessari per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, così come previsto dall'art.8 co.2 L n.890/82; l'incertezza assoluta sulla data di invio del CAD implica la nullità della notifica, ai sensi dell'art.160 c.p.c..

Con la sentenza n.1926/15 la Commissione Tributaria Regionale di Milano si è occupata di una vicenda in cui un soggetto aveva proposto **ricorso** avverso la cartella di pagamento derivante dall'asserita **definitività** di accertamenti non impugnati relativi agli anni 2004 e 2005.

Il ricorrente, contestando in diritto la pretesa fiscale, aveva eccepito innanzitutto **l'omessa o invalida notifica** degli avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005 e dell'atto di contestazione della sanzione, con conseguente **illegittimità dell'iscrizione** a ruolo dei relativi importi e invalidità della cartella esattoriale impugnata; in secondo luogo, aveva contestato la nullità della cartella in quanto gli atti impositivi presupposti risultavano asseritamente notificati oltre il termine di decadenza di cui **all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73**.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso, nulla motivando in ordine al primo motivo di ricorso e rigettando il secondo in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva provato **documentalmente** di avere **consegnato** i plichi con gli atti impositivi all'Ufficio postale, in data anteriore al termine di decadenza previsto dall' art. 43 D.P.R. n.600/73.

Il contribuente ha proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Milano eccependo **l'illegittimità** della sentenza di primo grado poiché basata su un presupposto di fatto erroneo, consistente nella **regolare notifica** degli atti presupposti. Nello specifico, secondo il ricorrente, l'Ufficio, nel giudizio di primo grado, non aveva provato documentalmente di avere completato l'iter previsto **dall'art. 8 L n.890/82** per le notifiche a mezzo posta.

Infatti, l'art.8 co.2 L n.890/82 prevede che, qualora l'agente postale **non possa recapitare** l'atto da notificare per temporanea assenza del destinatario, **depositi** in giornata il **piego** presso l'ufficio postale competente; successivamente l'agente postale deve comunicare al destinatario l'avvenuto tentativo di notifica *"mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera*

*raccomandata con avviso di ricevimento (la c.d. **CAD**) che, in caso **di assenza del destinatario**, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda".*

Il comma 3 del medesimo articolo determina che *"la notificazione si ha per eseguita **decorsi dieci giorni** dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".*

Nel caso *de quo* l'Ufficio aveva prodotto esclusivamente **la copia fotostatica** delle buste di spedizione degli atti, nonché quella dei relativi avvisi di ricevimento nei quali era indicata la mancata consegna del plico a domicilio per temporanea assenza del destinatario e l'emissione dei relativi **CAD**, mai ricevuti dal ricorrente e **mai prodotti dall'Ente impositore** nel giudizio di primo grado.

Secondo l'appellante, essendo il CAD determinante per il computo della decorrenza dei termini, **l'omesso** invio da parte dell'agente postale e la sua **mancata** produzione avevano determinato la **nullità** della **notifica** ex art. 160 c.p.c..

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sottolineando che nel giudizio di primo grado erano state **prodotte** e **documentate** tutte le formalità e gli incombeni previsti per il **perfezionamento** della procedura notificatoria.

La CTR di Milano ha accolto l'appello, confermando che la mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito non consente di verificare una **data certa** iniziale e conseguentemente impedisce il **perfezionamento** della notifica, e pertanto nel caso *de quo* la cartella di pagamento doveva essere annullata.

In un caso analogo, le **Sezioni Unite della Cassazione**, con la **sentenza n.16412/07**, erano giunte alla medesima conclusione affermando che *"la **correttezza** del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative **notificazioni**, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio **del diritto** di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente".*